

Decreto Rilancio / l'Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti in merito a:

- Contributi a fondo perduto
- Credito d'imposta locazioni

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio") ha previsto l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'atteso provvedimento con modello e istruzioni per la richiesta del contributo a fondo perduto con Provvedimento del 9 giugno 2020, Prot. n. 0230439/2020

Ambito soggettivo

Possono richiedere il contributo i soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali, che nell'anno 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 5 milioni di euro.

Sono esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza; gli enti pubblici, gli intermediari finanziari, i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020.

Ambito oggettivo

Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per chi ha iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che sia rispettato il presupposto del limite di ricavi o compensi di 5 milioni, e per i soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell'insorgere dello stato di emergenza COVID-19 e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato.

Importo richiedibile

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del mese di aprile 2019:

- 20%, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- 15% superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
- 10%, superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

nel periodo d'imposta 2019.

In ogni caso il contributo non può avere un importo inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Modalità di presentazione dell'istanza

Come precisato nel provvedimento (§ 3.4) e nelle istruzioni la trasmissione dell'istanza può essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.

L'istanza deve contenere il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo e l'iban del conto corrente su cui accreditare la somma.

Se l'ammontare del contributo è superiore a 150.000 euro, il richiedente deve compilare e sottoscrivere anche il quadro A dell'istanza (deve dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa o di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011). In questo caso, l'istanza deve essere predisposta in formato pdf, firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo IstanzaCFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it

L'istanza può essere presentata - esclusivamente tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

CREDITO D'IMPOSTA PER LOCAZIONE DI IMMOBILI

L'articolo 28 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha introdotto il credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

L'Agenzia delle entrate con la Circolare del 6 giugno 2020, n. 14 e la Risoluzione del 6 giugno 2020 n. 32, ha fornito i primi chiarimenti relativamente a tale agevolazione e ha istituito il codice tributo per l'utilizzo della stessa nel modello F24.

Ambito soggettivo

Il credito d'imposta spetta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo (30% in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda):

- con ricavi o compensi non superiori a € 5milioni nel periodo d'imposta 2019;
- e che hanno subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (aprile, maggio e giugno per coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica cd. stagionale) una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, deve essere eseguito considerando le operazioni effettuate nei predetti mesi, fatturate e certificate, e hanno partecipato alla relativa liquidazione periodica.

Il credito d'imposta spetta:

- alle strutture alberghiere e agrituristiche (attività riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO), a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
- agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (relativamente al costo sostenuto per il «canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale»). L'eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d'imposta anche in relazione a quest'ultima attività.

In assenza di indicazioni precise, coloro i quali hanno iniziato l'attività da giugno dell'anno scorso, i quali in assenza del rispetto della condizione del calo di fatturato, non potrebbero beneficiare del credito.

Quando ai contratti di leasing di leasing, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il credito d'imposta è riconosciuto solo con riferimento ai canoni relativi a contratti di leasing cd. operativo e non anche a quelli relativi ai canoni di leasing cd. finanziario.

Mentre in relazione agli immobili destinati all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, l'Agenzia ha precisato che rientrano nell'ambito di applicazione del credito anche gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente che sono ammortizzabili.

Condizione necessaria per poter fruire del credito è il pagamento del canone di locazione, in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del versamento.

Modalità di utilizzo del credito

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione, nel modello F24 utilizzando il codice tributo "6920", che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa per ridurre l'ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della dichiarazione in relazione al reddito complessivo netto dichiarato. In considerazione della circostanza che l'articolo 28 del DL n. 34/2020 fa riferimento al canone «versato», per utilizzare il credito nella predetta dichiarazione dei redditi, è necessario che risulti pagato nel 2020. L'eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d'imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso;
- può essere ceduto al locatore o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell'anno stesso.

Il credito d'imposta rilevato come competente positivo dal conduttore non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini IRAP.

In relazione al cessionario, qualora il valore nominale del credito ceduto sia maggiore rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente, emerge una sopravvenienza attiva che concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione netta ai fini IRAP secondo le ordinarie modalità.

Cessione del credito e poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria

Nel caso di cessione del credito d'imposta, nell'ambito dello svolgimento dell'ordinaria attività di controllo, l'Amministrazione finanziaria verificherà in capo al:

- cedente, l'esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell'agevolazione, la corretta determinazione dell'ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui si riscontri la mancata

AC Notizie flash | 15 giugno 2020

Speciale Emergenza sanitaria da Covid19

- sussistenza dei requisiti si procederà al recupero del credito fruito;
- cessionario, l'utilizzo irregolare in misura maggiore rispetto all'ammontare ricevuto in sede di cessione.

Divieto di cumulabilità col credito previsto dall'art. 65 del DL n. 18/2020

Infine, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il credito d'imposta in esame non è cumulabile con quello riconosciuto dal DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) per i canoni di locazione relativi a immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (botteghe e negozi).

Tuttavia, è stato precisato che qualora non sia stato utilizzato il credito d'imposta per botteghe e negozi ex DL n. 18/2020 (es.

per mancato pagamento del canone di marzo o per assenza dei requisiti), è possibile optare per il credito d'imposta di cui all'art. 28 del DL 34/2020 ove siano soddisfatti i requisiti richiesti.

AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO

Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute, aggiornate alla data attuale, hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC, che non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti, contattare help@actaxlaw.com: un Professionista del team dedicato di Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.